

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 687 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 24.03.2025

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'affidamento degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese - *“Collettore in pressione tratto Maraschina - Depuratore di Peschiera del Garda con riqualificazione stazione di sollevamento Maraschina e attraversamento in subalveo fiume Mincio lotto 5 – tratto 6”* – progetto I7103L5T6.

CODICE CIG N. B2BAF8939C e CODICE CUP N. J33F17000010002.

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità “AGS”;

e

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 01418590160), con sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant’Alessandro (BG), società iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo – Repertorio Economico Amministrativo n. BG-204559 nella persona del Legale Rappresentante DIANI LUCIANO, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di

imprese costituito con atto pubblico a rogito del Notaio dott. Marco Tucci, notaio in Bergamo (BG) Rep. n. 36876 – Raccolta n. 30277 del 23.01.2025, registrato a Bergamo in data 27.01.2025 al n. 2951 serie IT sottoscritto digitalmente da tutte le parti in data 27.09.2024, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 01418590160), con sede in via Quagliodromo n. 3 – Albano Sant’Alessandro (BG), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione lavori pari rispettivamente:

- al 45% delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6, *“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”*;
- al 35% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG10 *“impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”*;
- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OS21 *“Opere strutturali speciali”*;
- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OS35 *“interventi a basso impatto ambientale”*, riconducendo la quota non posseduta alla prevalente e per una quota totale di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI pari al 50,59% dell’importo contrattuale;

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. n. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – Castelnuovo del Garda (VR), società iscritta alla Camera di Commercio di Verona – Repertorio Economico

Amministrativo n. VR – 319662, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari al 35% delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6 *“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”* per una quota totale di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI del 28,22% dell'importo contrattuale;

LSE S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. n. 04064680160), con sede in Via Francesca n. 2/A– Pontirolo Nuovo (BG), società iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo – Repertorio Economico Amministrativo n. BG – 432090, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari rispettivamente:

- al 20% delle opere rientranti nella categoria SOA Prevalente OG6 *“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”*;
- al 65% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG10 *“impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”* per una quota totale di partecipazione ed esecuzione al suddetto RTI del 21,19% dell'importo contrattuale;

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto del presente atto, sarà chiamato per brevità anche *“Appaltatore”*.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/8 del 11.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto in oggetto
- Progetto 17103L5T6 dell'importo di € 22.000.000;
- con il medesimo provvedimento è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, dell'importo di € 18.880.767,89 di cui € 18.520.594,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 360.173,07 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione quantitativa in aumento del 20% sull'intero importo contrattuale pertanto, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 22.656.921,47 al netto di IVA;

- il progetto definitivo è stato validato con provvedimento a firma del Responsabile unico di progetto prot. n. 5041/2024 del 27.06.2024, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 (*nel prosieguo il "Codice"*).

- con provvedimento del RUP prot. n. 280/2025 del 14.01.2025, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto in oggetto è stato affidato al RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. – LSE S.r.l.

– PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con Capogruppo la società IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano Sant'Alessandro (BG) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,5% (sei virgola cinque percento) di € 17.316.665,52 (diciasettemilioneitrecentosedicimilaseicentossessantacinque/52),

oltre IVA, oltre ad € 360.173,07 (trecentosessantamilaacentosettantatre/07) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 17.676.838,59 (diciasettemilioneiseicentossessantaseimilaottocentotrentotto/59) oltre IVA;

L'operatore economico in sede di offerta ha individuato l'importo di €
ed € 5.253.661,81

(cinquemilioniduecentocinquantatremilaseicentosessantuno/81) per il costo della manodopera,

- sono decorsi trentadue giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, tutte tre le società risultano iscritte all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia delle Prefetture territorialmente competenti c.d. "white-list";
- in data 07.02.2025 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 692.666,62 (seicentonovantaduemilaseicentosessantasei/62);

Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. Atto costitutivo RTI;
2. offerta tecnica e relativi allegati presentata dall'operatore economico;

3. offerta economica e relativi allegati presentata dall'operatore economico;

4. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato speciale d'appalto norme generali unitamente al capitolato speciale d'appalto norme tecniche e al capitolato speciale d'appalto - norme tecniche - opere elettriche;

2. polizze assicurative;

3. documentazione progettuale di cui al seguente link: <https://ags.tiny.us/17103-L5T6>;

4. i quesiti posti dagli operatori economici e le relative risposte;

5. il Piano Operativo di sicurezza predisposto da tutte le società facenti parte del RTI.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC artifoni@legalmail.it. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida al RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. – LSE S.r.l. – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con Capogruppo la società Impresa edile stradale ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano Sant’Alessandro (BG) che accetta senza riserva, l’appalto avente ad oggetto l’affidamento degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese - *“Collettore in pressione tratto Maraschina - Depuratore di Peschiera del Garda con riqualificazione stazione di sollevamento Maraschina e attraversamento in subalveo fiume Mincio lotto 5 – tratto 6”* – progetto 17103L5T6, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale d’appalto norme generali, al capitolato speciale d’appalto norme tecniche e al capitolato speciale d’appalto - norme tecniche – opere elettriche cui si fa integrale rinvio e che è parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L’affidamento dell’appalto in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e progettuale costituente la *lex specialis* di gara, oltre che dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall’appaltatore, oltre che dall’offerta tecnica ed economica e relativi allegati, presentata dal RTI in sede di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo

e l'operatore economico dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolati speciali d'appalto; iii) Offerta tecnica e economica presentata dall'operatore economico.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 17.316.665,52 (diciasettemilionitrecentosedicimilaseicentosessantacinque/52), di cui

€	5.253.661,81
---	--------------

(cinquemilioniduecentocinquantatremilaseicentosessant'uno/81) quale costo stimato per la manodopera oltre ad € 360.173,07 (trecentosessantamilacentosettatatre/07) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed, per un importo complessivo pari ad € 17.676.838,59 (diciasettemilioniseicentosettantaseimilaottocentotrentotto/59) oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento).

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6, 9 e 10.

2. Inoltre, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. A) del Codice, l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino a concorrenza della misura massima del 20% (venti%) dell'importo del contratto.

3. Qualora la stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal comma 2 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

4. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIO**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98

del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché gli artt. 5.3 (*Revisione prezzi*) e 5.4 (*Revisione prezzi per migliorie – clausola di rinegoziazione*) del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposto dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore al 15% dell'importo contrattuale. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;

c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;

d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

7. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1667 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tale documento sottoscritto per accettazione, costituisce

parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;

d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o

animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara:

- che la società Capogruppo IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. ha un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di essere adempiente agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Bergamo – ufficio di collocamento mirato del 19.12.2024;

- che la società mandante LSE S.r.l. ha un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, ha allegato copia dell'ultimo rapporto redatto, (biennio 2022/2023) con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di avere un numero di dipendenti come base di computo inferiore a 15, pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Bergamo – ufficio di collocamento mirato del 08.01.2025;

- che la società mandante PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A., ha un numero di dipendenti superiore a 50 ha allegato copia dell'ultimo rapporto redatto, (biennio 2022/2023), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi

del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di avere un numero di dipendenti come base di computo inferiore a 15, pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota dell'Agenzia regionale "Veneto Lavoro" – ambito di Verona del 31.12.2024;

ARTICOLO 15 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 16 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO – CONSEGNA ANTICIPATA.

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 480 naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale consegna lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 19. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

4. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 17 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), individuato nella persona dell'Ing. Giampietro Venturini dello studio G&V Ingegneri Associati S.r.l. di Mestre.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione

dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 19 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'offerta tecnica;

b) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi;

c) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna imputabile all'appaltatore;

d) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

e) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 21 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 20 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di due mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 1667 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che

il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. Con riferimento a eventuali vizi o difformità non riconoscibili o taciute dall'appaltatore, questi ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo, secondo quanto previsto dall'art. 1667.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'operatore economico inadempiente.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 22 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 23 - INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 26, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere al nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 24 - FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di

liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.

3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto in oggetto, ha costituito cauzione definitiva in € 692.666,62

(seicentonovantaduemilaseicentosessantasei/62), pari al 4% del presente contratto, nella forma di cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799901019, emessa in data 07.02.2025 dalla società assicuratrice SACE BT S.p.A. – Agenzia di Brescia “ACC MARCHESI S.r.l.” che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni previste dall’art. 106, co. 8, e dall’allegato II.13 del Codice.

ARTICOLO 26 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell’art. 117, co. 10, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali;

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all’importo del contratto;
- partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell’importo del contratto;
- partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13% dell’importo del contratto.

- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

6. Tale copertura assicurativa è stata costituita dall'appaltatore mediante polizza assicurativa n. OX00042915 emessa in data 12.02.2025 dalla Compagnia di Assicurazioni REVO Insurance S.p.A.– Agenzia Intermediatrice "Marchesi" di Brescia.

7. Con riferimento al criterio valutativo di cui al sub-paragrafo 19.1, lett. B.3.1 del disciplinare di gara l'Appaltatore si è impegnato a costituire una polizza fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale a

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione, come descritti nella migliorata proposta in sede di offerta tecnica.

La Stazione appaltante, in luogo della produzione della suddetta polizza fideiussoria acconsente ad applicare la trattenuta del 20% sui SAL, in applicazione analogica del dettato di cui all'art. 117 c. 4 del Codice.

È facoltà dell'appaltatore, in corso d'opera, produrre idonea polizza assicurativa o fideiussione bancaria in luogo della trattenuta di cui sopra del 20%. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga tale polizza o fideiussione adeguata, le trattenute operate sui SAL saranno riversate all'appaltatore entro trenta giorni dalla consegna della garanzia.

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 28 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana

Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del

presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 31 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 32 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria, risulta obbligatoria l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti pubblici, che sarà formato e opererà secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici, della D.G.R. n. 261 del 21 marzo 2024 e ss.mm.ii
2. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori.
3. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
4. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

5. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso

la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del Codice dei contratti pubblici

ARTICOLO 33 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

RTI IMPRESA EDILE STRADALE

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

ARTIFONI S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(ing. Carlo Alberto Voi)

della società capogruppo

(Sig. Diani Luciano)